



TRIBUNALE DI BELLUNO

Ordine di servizio

- Alle Cancellerie CIVILI
- e, p. c. - Al PRESIDENTE del Tribunale
- Al PRESIDENTE del
Consiglio dell'Ordine Forense

SEDE

OGGETTO: Entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 90/14 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" sono entrate in vigore le seguenti disposizioni:

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

A decorrere dagli atti depositati il 25 giugno 2014, il contributo unificato di cui all'art 13 del DPR 115\02 è dovuto nei seguenti importi:

- a) **euro 43** per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- b) **euro 98** per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
- c) **euro 237** per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) **euro 518** per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) **euro 759** per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) **euro 1.214** per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) **euro 1.686** per i processi di valore superiore a euro 520.000.

Fermo restando l'aumento della metà del contributo unificato come sopra determinato, per i giudizi di impugnazione ed il raddoppio per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Per i processi di **esecuzione immobiliare** il contributo dovuto e' pari a **euro 278**.

Per gli **altri processi esecutivi** lo stesso importo e' ridotto della metà'.

Per i **processi esecutivi mobiliari** di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a **euro 43**.

Per i **processi di opposizione agli atti esecutivi** il contributo dovuto e' pari a **euro 168**.

Ferma restando, riferita ai suddetti importi:

- la riduzione alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis.

- la determinazione del valore dei processi di sfratto per morosità in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione in base all'ammontare del canone per ogni anno.

- l'aumento della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.

- Per la **procedura fallimentare**, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a **euro 851**.

Se manca la dichiarazione di valore prevista dall'articolo 14 del DPR 115\02, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) dell'art 13 del DPR 115\02, conseguentemente il contributo unificato deve essere pari ad **euro 1.686**.

Si invita a controllare che, a decorrere dagli atti depositati in data 25/6/52014, il contributo unificato sia corrisposto nella misura sopra indicata.

Si ricorda che in caso di omesso versamento o di versamento inferiore deve essere attivata la procedura di recupero tramite Equitalia utilizzando l'apposito mod A\1.

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO DOPO IL D.L. n. 90/2014

art. 44 - OBBLIGATORIETA'

Il deposito telematico degli atti è obbligatorio dal 30 giugno 2014 per :

- I decreti ingiuntivi. - I procedimenti iniziati dopo tale data, salvo gli atti introduttivi.

Il deposito telematico per gli altri atti e documenti è comunque possibile "e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità." Per questi atti il deposito telematico (per i Tribunali) diverrà comunque **obbligatorio dal 31 dicembre 2014**.

art. 45- SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI UDIENZA DA PARTE DEI TESTIMONI

Non è più necessaria la sottoscrizione dei testimoni e degli altri intervenuti a verbale, essendo sufficiente la sottoscrizione del cancelliere (ed in sua mancanza del giudice).

ART. 45 - TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Alle parti va comunicata, come del resto già previsto per tutti i provvedimenti, la sentenza integralmente e non il solo dispositivo (modificato l'art 133 co. 2 C.P.C.)

ART. 51 - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO TELEMATICO E ORARI DELLE CANCELLERIE

Il momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici è quello indicato dalla ricevuta di consegna della PEC nel server giustizia, con eliminazione, quale momento perfezionativo dell'accettazione, del successivo controllo manuale del cancelliere.

Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta dell'avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza. Per gli atti telematici l'ora di tempestivo deposito sono quindi le ore 24,00 e non più quelle di chiusura della cancelleria.

L'orario di apertura obbligatoria al pubblico delle cancellerie dei Tribunali ordinari e delle Corti d'appello può essere limitato a tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentito il dirigente amministrativo.

art. 52 - COPIE INFORMATICHE E POTERI DI AUTENTICAZIONE

Le copie informatiche, anche per immagine, presenti nei fascicoli informatici sono comunque equivalenti alle copie cartacee anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche copie cartacee o informatiche degli atti e dei provvedimenti e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Il comma 9bis dell'articolo 16bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito nel medesimo DL 90/14 e così recita: «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.». **Non sono più dovuti i diritti di copia per tali atti.**

Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è comunque dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi

art.52 - DOMICILIO DIGITALE

Regola generale per la notificazione a istanza di parte degli atti in materia civile al difensore è “presso l’indirizzo di posta elettronica certificata”.

L’articolo 52 comma 1 aggiunge dopo l’articolo 16-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il seguente:

” ART. 16-sexies (Domicilio digitale)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

Indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione

Il termine previsto dal comma 12 dell’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è prorogato al 30 novembre 2014 come previsto dall’art. 47.

PER DIFENSORI NON SI INTENDONO I DIPENDENTI DI CUI SI AVVALGONO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER STARE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE pertanto non vanno inseriti come tali nel Registro Informatico ed ogni forzatura va censurata.

Raccomando alle Cancellerie la scrupolosa osservanza.

**LA DIRIGENTE
DOTT.SSA DANIELA CIANCIO**